Decisione n. 3/2026
Proc. n. 2/2026 R.G.P.F. e Proc. n. 2/2026 R.G.T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 2/2026 R.G.P.F. e Proc. n. 2/2026 R.G.T.F.
Nella seduta del 22.10.2026 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:
- **Sig. Paolo Bianchin** (tess. n. 162), nato [redacted], tesserato per la A.S.D. Arcieri Bolzano, per le seguenti violazioni: artt. 71, 72, 2.1. Reg. Giustizia, in relazione agli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto, art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- **A.S.D. Arcieri Bolzano** (21001), con sede in Bolzano, in persona del suo *l.r.p.t.*, quale società di appartenenza del tesserato Paolo Bianchin, per le seguenti violazioni: art. 71 Reg. Giustizia, art. 3.1 Reg. Giustizia, in relazione all'art. 3.5 e all'art. 3.5.1. lett. b) e c), art. 15 comma 1 e 2 lett. a) Reg. Organico, artt. 2 e 7 Codice comportamento Sportivo CONI.

Visto l'atto di deferimento e gli scritti difensivi;
Visto l'art. 40, Reg. Giustizia;
Visti gli artt. 71, 72, 2.1. Reg. Giustizia;
Visti gli artt. 3.16 lett. a), b) e c) Statuto
Visto l'art. 31 commi 1 e 3 Reg. Organico;
Visti gli artt. 2 e 7 del Codice Comportamento Sportivo CONI;
Vista l'istruttoria, gli scritti difensivi e tutti gli atti di causa;
Relatore, nella camera di consiglio del 22.10.2026, l'Avv. Riccardo Veltri e sentite le parti come da verbali d'udienza;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Il procedimento trae origine dalla segnalazione trasmessa alla Procura Federale il 15.06.2026, per il tramite della Commissione Ufficiali di Gara, dal Giudice di gara [redacted], il quale riferiva di un episodio verificatosi il 1° maggio 2026, durante il Torneo Pinocchio svoltosi a Merano.
In particolare, il segnalante rappresentava che, durante i tiri della penultima volée, il tecnico Paolo Bianchin avrebbe richiamato la sua attenzione emettendo dinanzi ai presenti all'evento suoni *atipici*

riconducibili a baci e versi felini e, non avendo egli reagito, si sarebbe poi avvicinato da dietro, appoggiandogli la testa sulla spalla sinistra e dicendogli «*gattino spostati*».
All'esito delle indagini e della comunicazione di conclusione delle stesse, il tesserato e l'affiliata facevano pervenire le rispettive controdeduzioni.
Con dichiarazioni del 17.07.2026 e del 20.07.2026, il Sig. Bianchin:
- negava di avere rivolto al Giudice di gara un richiamo personale o un nomignolo e di averlo toccato;
- riferiva di aver chiesto genericamente ad alcune persone di spostarsi per consentirgli di vedere i paglioni e prospettava che alcuni sibili, anche in ragione dell'uso della dentiera, potessero essere stati fraintesi;
- esprimeva comunque rammarico per l'accaduto e porgeva le proprie scuse al Sig[redacted]
Nella seconda dichiarazione del 20.07.2026, indicava inoltre alcuni presenti alla gara e concludeva chiedendo un patteggiamento, senza tuttavia indicare la specie e la misura della sanzione.
L'A.S.D. Arcieri Bolzano, di contro, dichiarava di non essere stata presente al momento dei fatti e di non averne avuto conoscenza, manifestava la volontà di assumere provvedimenti interni e proponeva, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento di Giustizia, l'invio di scuse al Giudice di gara e la sospensione societaria del tesserato per novanta giorni.
Con atto del 27.07.2026 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale entrambi gli incolpati, contestando:
- al Sig. Bianchin, le violazioni di cui in epigrafe a fronte di una condotta ritenuta comunque irrispettosa delle disposizioni federali;
- all'affiliata, la responsabilità per il comportamento adottato dal proprio tesserato.
Veniva quindi ritualmente fissata l'udienza in camera di consiglio del 30.09.2026.
Con Memoria del 23.09.2026, si costituiva in giudizio il Sig. Paolo Bianchin rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Federica Pizzaia del Foro di Bolzano, la quale:
- contestava *in toto* l'addebito sostenendo che la segnalazione del Giudice di gara non trovasse conferma negli altri presenti;
- deduceva, nel merito, che i testimoni [redacted], collocati presso i gazebo del pubblico, non avevano visto (né udito) comportamenti inappropriati; ne chiedeva, per l'effetto, l'audizione;
- richiamava, inoltre, la durata del tesseramento e l'assenza di precedenti disciplinari, chiedendo in via principale il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione delle attenuanti e della sanzione minima.
Alla richiamata udienza del 30.09.2026, tenuta da remoto mediante collegamento attraverso piattaforma informatica *Teams,* comparivano innanzi al Collegio il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Papotti, il Sig. Bianchin assistito dal proprio difensore ed i rappresentanti dell'A.S.D. Arcieri Bolzano all'uopo autorizzati dal Presidente del Tribunale.
Il Collegio prendeva atto, preliminarmente, dell'intendimento della A.S.D. affiliata di definire il giudizio *ex* art. 33 R.G., proponendo una ammenda di Euro 300,00, pari a n. 6 (sei) volte la quota di affiliazione; somma ritenuta congrua dalla Procura in ragione della ammissione di responsabilità e

delle scuse formulate nei confronti del Giudice di gara e, per l'effetto, del contegno procedimentale della medesima A.S.D.
Il Collegio, al riguardo, si riservava, stante la pendenza del giudizio.
Il Presidente prendeva atto, inoltre, che, con il citato deposito del 23.09.2026, l'Avv. Pizzaia formulava richiesta di istanze istruttorie.
Il Presidente invitava quindi le parti ad eventualmente dedurre in ordine ai fatti di causa.
Il Procuratore Federale, al riguardo, ribadiva la correttezza del proprio atto di deferimento e la sua aderenza alle previsioni del Regolamento di Giustizia, chiedendo, per l'effetto, il rigetto delle richieste istruttorie, in quanto ininfluenti ai fini del decidere.
Di contro, l'Avv. Pizzaia confermava integralmente i contenuti e le conclusioni richiamate nella citata Memorie, rappresentando un quadro probatorio antitetico rispetto a quanto rappresentato dalla Procura Federale; il legale insiste, al riguardo, per le istanze istruttorie.
Tanto premesso, il Tribunale, ritenuto opportuno proseguire la trattazione sui fatti di causa, si riservava ogni decisione in merito.
A scioglimento della riserva di cui alla udienza del 30.09.2026, ritenuto necessario, ai fini del decidere, svolgere istruttoria sui fatti di causa, il Collegio convocava a riferire ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, Reg. Giustizia, il Signor [redacted], fissando, per le finalità di cui sopra, l'udienza in camera di consiglio del giorno 12.10.2026, tenuta sempre in modalità da remoto.
A detta udienza, il teste confermava innanzi al Tribunale quanto già esposto in atti, riferendo a verbale (in questa sede integralmente richiamato), tra l'altro, che, durante la competizione, il Bianchin aveva emesso nei suoi confronti *«suoni strani»*, riconducibili al richiamo di animali e, in particolar modo, al richiamo di un gatto.
Confermava, inoltre, che il deferito gli appoggiava la testa sulla spalla e, dopo essersi a lui appositamente avvicinato, aveva pronunciato le parole: *«spostati gattino»*.
il Signor [redacted] precisava, al riguardo, che:
- erano in quel momento presenti altre persone;
- la condotta gli era apparsa una presa in giro;
- si era verificata perché, verosimilmente, egli ostruiva la vista del punteggio dell'arciere seguito dal Bianchin.

Al termine della istruttoria, il Procuratore Federale si riportava al deferimento, invocando per il Paolo Bianchin, la sanzione minima della sospensione di n. 30 (trenta) giorni da ogni attività sportiva, sociale e federale.
Richiamava, altresi, per la A.S.D. affiliata, la congruità dell'accordo con essa congruito.
Di contro, la difesa insisteva per il proscioglimento del tesserato, contestando l'attendibilità della ricostruzione accusatoria e richiamando le dichiarazioni dei presenti, i quali non avevano riferito di aver notato l'episodio.
Il Presidente rinviava quindi alla trattazione scritta del 22.10.2026, assegnando termine per il deposito di Note, che la difesa presentava in data 19.10.2026, insistendo nelle conclusioni già formulate e deducendo che le dichiarazioni del Sig. [redacted] non trovavano conferma negli altri presenti.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

* * *

DIRITTO

Il deferimento è fondato nei termini di seguito esposti.

In via preliminare, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia, il processo sportivo deve assicurare la parità delle parti e il contraddittorio e che, per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti della compatibilità con il carattere informale del procedimento. Gli artt. 10.4 e 41.4 attribuiscono al Collegio il potere di disporre l'acquisizione degli elementi di prova utili e di assumere i mezzi istruttori necessari alla decisione.

Quanto allo *standard* probatorio, il Collegio richiama l'orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, Decisione n. 25/2025, come riportato nella Decisione T.F. n. 1/2026, nonché il criterio di valutazione unitaria degli indizi richiamato dalla Cassazione penale, Sez. V, sentenza 15 settembre, 28 ottobre 2020, n. 29877.

In tale prospettiva, nel giudizio disciplinare sportivo non è richiesta la certezza assoluta propria dell'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio, ma una ragionevole convinzione della fondatezza dell'addebito, superiore alla mera probabilità. Gli elementi devono essere dapprima esaminati singolarmente nella loro gravità e precisione e poi valutati globalmente, verificandone la concordanza e la convergenza dimostrativa. Tale criterio non comporta un'inversione dell'onere probatorio: spetta alla Procura Federale fornire elementi idonei a sostenere l'incolpazione e al Collegio valutarli criticamente nel contraddittorio; né la mera negazione dell'incolpato né l'assenza di prova contraria possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità.

Nel caso di specie, gli elementi acquisiti raggiungono il livello probatorio richiesto nel procedimento sportivo. Il Sig. [redacted], audito in udienza, ha riferito fatti da lui direttamente percepiti e ha descritto in modo circostanziato la sequenza essenziale della condotta: l'emissione di suoni rivolti a lui, l'avvicinamento del Bianchin, l'appoggio della testa sulla sua spalla e l'espressione *«spostati gattino»*. La deposizione resa in udienza è sostanzialmente coerente con la segnalazione del 15.06.2026, nella quale il teste aveva già riferito dei suoni simili a baci, dell'avvicinamento e della frase *«gattino spostati»*. La diversa collocazione delle parole nella frase non incide sul nucleo storico dell'addebito, rimasto costante.

Ciò posto, la funzione di Giudice di gara svolta dal Sig. [redacted] non determina una presunzione legale di veridicità e non sottrae la sua deposizione al vaglio critico del Collegio.

Nondimeno, nel caso concreto, il dichiarante può però essere ritenuto pienamente attendibile, avuto riguardo alla sua posizione di Ufficiale di gara, alla diretta percezione dei fatti, alla precisione e sostanziale costanza del racconto e alla conferma delle dichiarazioni resa in contraddittorio dopo la loro rilettura.

Dagli atti non emergono, inoltre, elementi specifici che indichino un interesse personale o una ragione di animosità nei confronti del deferito.

Non vale a scalfire tale conclusione la circostanza che i Sigg.ri [redacted] abbiano dichiarato di non aver visto o udito l'episodio.
Le dichiarazioni scritte di questi ultimi, richiamate dalla difesa e presenti negli atti di causa - in ragione delle quali il Collegio ritiene ininfluente la loro chiamata a deporre in giudizio - attestano, per quanto consta, che i dichiaranti non si sono accorti di comportamenti inappropriati dalla propria posizione. Non attestano però, al contempo, (né potrebbero farlo) una percezione diretta dell'assenza della condotta nel momento e nel punto in cui il Giudice di gara colloca i fatti.
La mancata percezione da parte di altri presenti, pur valutata insieme agli ulteriori elementi, non è incompatibile con la deposizione del teste, tanto più che la stessa difesa ha riferito che la visuale poteva essere ostacolata da persone interposte.
L'istanza istruttoria deve, pertanto, essere respinta.
La versione del Bianchin, secondo cui egli avrebbe rivolto un richiamo generico alle persone che gli impedivano la visuale e i suoni sarebbero stati fraintesi, è stata esaminata, ma non risulta sufficiente a superare la ricostruzione del teste. La spiegazione relativa alla dentiera non trova riscontro in elementi ulteriori e non chiarisce l'avvicinamento né il contatto fisico descritti dal Sig[redacted]
Le scuse formulate dall'incolpato, pur non equivalendo a un'ammissione dell'addebito, sono state considerate nel complessivo apprezzamento della vicenda e ai fini della scelta della sanzione.
Ciò posto, la condotta tenuta nei confronti dell'ufficiale incaricato di dirigere la gara e nel corso della stessa, si pone in contrasto con i doveri di lealtà, probità, rettitudine e correttezza che l'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia impone a tesserati e affiliati nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni rapporto ad essa connesso.
Essa integra, nei termini della contestazione, la violazione delle disposizioni federali e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI richiamate nell'atto di deferimento. La condotta non è riducibile a una mera richiesta di spostarsi: l'avvicinamento, l'appoggio della testa sulla spalla e il richiamo con il nomignolo descritto dal teste hanno assunto, nel contesto della gara e nei confronti del Giudice, un carattere oggettivamente irrispettoso.
Quanto alla sanzione, l'art. 62.1 del Regolamento di Giustizia impone di proporzionarla alla gravità dell'infrazione e ai precedenti disciplinari; il comma 2 richiede che scelta e misura siano motivate. L'art. 63.1, lett. A), n. 2, contempla la diffida quale intimazione al rispetto della normativa statutaria e regolamentare, anche nelle ipotesi di reiterazione di violazioni di lieve entità.
Nel caso concreto, la natura episodica della condotta, l'assenza di precedenti disciplinari riferita dalla difesa, la lunga militanza federale del tesserato e le scuse da lui formulate giustificano l'applicazione della minor sanzione della sola diffida, misura adeguata, ad avviso del Collegio, a richiamarlo formalmente al rispetto dei doveri federali e a intimargli di non reiterare comportamenti della stessa natura.
Deve essere esaminata separatamente la posizione dell'A.S.D. Arcieri Bolzano.
Ai sensi dell'art. 3.1 del Regolamento di Giustizia, l'affiliata risponde oggettivamente delle violazioni commesse dai propri tesserati.

Il Collegio rileva che l'accordo congruito con la Procura Federale individua la sanzione concordata e che la qualificazione dei fatti contestati all'affiliata, quale responsabilità per il comportamento del proprio tesserato, ed è conforme alle disposizioni federali richiamate nell'atto di deferimento.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 33.2 del Regolamento di Giustizia per dichiarare efficace l'accordo e applicare all'A.S.D. Arcieri Bolzano la sanzione concordata.
La natura dirimente delle violazioni contestate consente di reputare assorbita qualsivoglia altra deduzione profilata in chiave difensiva.

* * *

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando nei termini di cui in motivazione, applica a:
- Sig. Paolo Bianchin, come sopra identificato, la sanzione della diffida, ai sensi dell'art. 63.1.2 del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati all'A.S.D. Arcieri Bolzano e congrua la sanzione convenuta *inter partes* ex art. 33 del Regolamento di Giustizia, dichiara l'efficacia dell'accordo ai sensi dell'art. 33.2 del medesimo Regolamento e, per l'effetto, applica all'A.S.D. Arcieri Bolzano, come sopra identificata, la sanzione dell'ammenda pari a Euro 300,00 (trecento/00).
Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per la comunicazione della presente decisione alle parti e per la pubblicazione secondo le modalità regolamentari.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22.10.2026 con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)
Avv. Riccardo Veltri (Componente Estensore)
Avv. Sabina Maroncelli (Componente)

Depositata in data 2 novembre 2026
Pubblicata in data 2 novembre 2026